



COMUNE DI MONCALIERI

Settore Sviluppo e Gestione del Territorio

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Estensore del Regolamento:

arch. Nicola PALLA – Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio

Collaboratori :

dott. Antonio RIBATTI – Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa.

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
DEL COMUNE DI MONCALIERI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva dal pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. ... del*

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 - Definizione di locale di "PUBBLICO SPETTACOLO"

Articolo 3 - Locali ed attività non rientranti nella definizione di "LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO"

Articolo 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

Articolo 5 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

Articolo 6 - Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda

Articolo 7 – Funzionamento della Commissione: convocazione, riunione, formulazione del parere e relativo verbale

Articolo 8 - Manifestazioni non soggette all'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza – Tipologie e relativi adempimenti

Articolo 9 - Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

Articolo 10 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

Articolo 11 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

Articolo 12 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) T.U.L.P.S.

Articolo 13 - Spese di funzionamento della Commissione

Articolo 14 – Disposizioni finali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi generali di autonomia organizzativa dell'Ente, disciplina i compiti e il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), di cui all'articolo 141 e seguenti del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, "Approvazione del Regolamento di esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", così come modificato dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

Articolo 2 – Definizione di locale di “PUBBLICO SPETTACOLO”

1. Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo (ove il pubblico assiste passivamente) o trattenimento (ove il pubblico è coinvolto attivamente), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

I) i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:

- a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
- b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed, in genere, luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (ove si rappresentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali, cinematografici, manifestazioni e/o dimostrazioni sportive).

II) i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:

- a. teatri;
- b. cinematografi;
- c. cinema-teatri;
- d. auditori e sale convegno (quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
- e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
- f. sale da ballo e discoteche;
- g. teatri tenda;
- h. circhi;
- i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
- j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
- k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

III) un luogo pubblico adibito all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, ove sia possibile individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità, in cui venga realizzato uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

IV) arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, ove si svolgono attività di intrattenimento e/o spettacolo;

V) luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);

VI) ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le seguenti caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento:

- a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglienza prolungata dei clienti;
- b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
- c. aree libere per il ballo;
- d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

VII) circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo e/o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e/o della tessera di socio senza particolari formalità ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità degli avventori ovvero in presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

VIII) gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);

IX) parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

X) stabilimenti balneari in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

XI) allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

XII) piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

2. Rientrano altresì nella categoria "pubblico spettacolo" le seguenti ulteriori attività :

I) manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengano utilizzati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, fatta eccezione di mostre, sfilate e cortei. (Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, art. 1 dell'ordinanza n. 21 del 21.07.2009 riferito alle manifestazioni con impiego di equidi);

II) carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le

maschere e le varie rappresentazioni. (Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 del Ministero dell'Interno su sfilate di carri allegorici).

Articolo 3 – Locali ed attività non rientranti nella definizione di “LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO”

1. Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

I) i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

- a. accesso libero senza sovrapprezzo;
- b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti;
- c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale;
- e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*;

* Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 “In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.”

II) le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:

- a. i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;
- b. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti;
- c. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;
- e. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);

III) fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno siano assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;

IV) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;

V) sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e s.m.i. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

VI) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

VII) impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

VIII) piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);

IX) convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità e, pertanto, non aperti alla pluralità di persone;

X) singole attrazioni dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S).

Articolo 4 - Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza e relative limitazioni

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141 bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, provvederà, ai fini dell'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e la sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.05.2001, n.311.

In particolare la C.C.V.L.P.S., ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S, provvederà a:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, sicurezza e igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica, da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e Legge 13 dicembre 1998, n. 426);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

2. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le predette verifiche e/o accertamenti saranno sostituiti, fermo restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, architetti, periti industriali e/o geometri, con cui si attesterà la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19 agosto 1996.

3. E' sempre fatto salvo il parere preventivo da parte della C.C.V.L.P.S. sui progetti di impianti fissi, nuovi locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti anche per una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione Comunale di Vigilanza e Commissione Provinciale di Vigilanza, verrà individuata sulla base di apposita dichiarazione resa dal professionista tecnico abilitato che sottoscriverà la relazione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 5 - Composizione e durata in carica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Moncalieri sarà nominata con apposito provvedimento sindacale e sarà così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un Esperto in elettrotecnica.

2. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 311/2001 per ogni componente la Commissione potranno essere previsti uno o più supplenti. Il supplente parteciperà alla seduta solo nel caso in cui il titolare non potrà, per qualsiasi ragione, intervenire. La Commissione Comunale di Vigilanza sarà presieduta dal Sindaco o suo delegato.

3. Alla Commissione, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonché, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive federazioni territoriali tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. A tal fine, prima di procedere alle predette nomine, sarà richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare, entro un termine stabilito ed in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo ed eventualmente di uno supplente.

Ove nel termine assegnato non verrà comunicato alcun nominativo, il Sindaco procederà alla nomina della Commissione, tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali non obbligatori.

5. La Commissione dovrà, inoltre, essere integrata con la partecipazione del Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996.

6. La figura del "*Dirigente dell'ufficio tecnico comunale*" di cui al precedente comma 1) lett. d) sarà individuata nella persona del Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture che, a sua volta, potrà delegare tale funzione ad un dipendente del proprio Settore in possesso di laurea in ingegneria o in architettura.

7. La figura dell' "*esperto in elettrotecnica*" di cui al precedente comma 1) lett. f) sarà individuata, in primo luogo, tra il personale interno all'Amministrazione Comunale, in possesso dei requisiti e delle competenze per svolgere tale ruolo. Nel caso in cui tale figura non sarà reperibile o temporaneamente disponibile all'interno dell'Ente, si procederà alla sua selezione tra professionisti esterni all'Ente, secondo le modalità previste al comma successivo.

8. La designazione dell'esperto in acustica, elettrotecnica e/o in altre discipline tecniche avverrà, scegliendo tra una terna di candidati di documentata competenza ed esperienza tecnico-professionale, proposta, per ognuna delle specifiche discipline tecniche, dall'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino o dal Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Torino.

Al fine di assicurare la massima trasparenza della selezione, l'individuazione degli esperti avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica, tra quelli proposti dagli Ordini/Collegi Professionali.

In caso di mancate proposte di candidatura da parte dei predetti Ordini/Collegi professionali, l'Amministrazione Comunale procederà alla relativa selezione mediante procedura comparativa ad evidenza pubblica, adottando criteri e modalità di valutazione che garantiranno l'individuazione di figure in possesso di adeguati livelli di professionalità e specializzazione.

9. Agli eventuali componenti esterni esperti, all'atto della nomina, sarà richiesto l'impegno alla sottoscrizione di un Codice Etico che preveda:

- ✓ la disponibilità a presenziare in modo continuativo alle sedute della C.C.V.L.P.S.;
- ✓ l'obbligo di adempiere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede;
- ✓ l'obbligo – nell'esecuzione e adempimento dell'incarico – di perseguire l'interesse pubblico nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, di quelli statuiti dal Codice Deontologico Professionale di appartenenza e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;
- ✓ l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

10. La Commissione rimarrà in carica per la durata di anni tre. Alla scadenza la Commissione potrà essere prorogata, in via transitoria, per un periodo non superiore a 45 giorni, entro i quali dovranno essere concluse le procedure amministrative preordinate al suo rinnovo

11. Uno o più dipendenti dell'Ufficio di Polizia Amministrativa, scelti dal Sindaco, sono nominati in qualità di Segretario effettivo e supplente della Commissione per il disbrigo dei compiti previsti ai successivi articoli.

Articolo 6 - Richiesta di intervento della Commissione – Modalità e contenuto della domanda

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione dovrà essere indirizzata al Presidente e presentata al Comune esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it:

a) nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di modifica ristrutturazione/modifica), cambio di gestione o richiesta di sopralluogo relativo a locale di pubblico spettacolo permanente, la Commissione esprimerà il proprio parere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda e, comunque, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e successive modificazione e integrazioni;

b) nel caso di manifestazioni avente carattere temporaneo, la domanda di agibilità ex art. 80 TULPS dovrà pervenire perentoriamente almeno 30 (trenta) giorni prima dello svolgimento.

2. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della domanda, il Segretario della Commissione valuterà se sarà necessario o

meno convocare la C.C.V.L.P.S.; provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alle richieste proposte e, in caso di irregolarità e/o carenza, né darà comunicazione al richiedente con atto scritto inviato a mezzo posta elettronica certificata, sospendendo il relativo procedimento. La documentazione integrativa dovrà essere presentata perentoriamente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla predetta richiesta, a pena di decadenza dell'istanza.

3. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista a seconda della tipologia dell'intervento della C.C.V.L.P.S. il cui elenco sarà reso disponibile sul Portale S.U.A.P. ovvero sull'area tematica "Polizia Amministrativa" del sito web istituzionale del Comune, fermo restando che, in relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture sulle quali sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, la Commissione potrà richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Articolo 7 - Funzionamento

A) Convocazione:

1. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e/o del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, dovrà essere inviato ai componenti della C.C.V.L.P.S. con avviso scritto a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria.

2. I componenti effettivi, qualora impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, informeranno tempestivamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

3. Il Segretario della Commissione provvederà a trasmettere il predetto avviso al richiedente il provvedimento finale, (che potrà presenziare e fornire eventuali chiarimenti), tramite posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione e/o sopralluogo,

La suddetta comunicazione potrà essere inviata anche al tecnico di fiducia dell'istante a mezzo posta elettronica certificata.

4. I sopralluoghi, ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., saranno di massima effettuati dal lunedì al venerdì non festivi.

B) Riunione

1. Le riunioni della C.C.V.L.P.S. si terranno di norma presso la Sala Consiliare del Comune di Moncalieri e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.

2. Per la validità delle riunioni occorrerà la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la C.C.V.L.P.S, calcolati tra i componenti a partecipazione necessaria.

3. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto non componenti obbligatori, non inficerà la validità della riunione.

4. I componenti della Commissione avranno l'obbligo di astenersi dal prendere parte ai lavori nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

5. Nella seduta della Commissione verranno esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno.

C) Formulazione del parere e relativo verbale:

1. I pareri della Commissione saranno dati per iscritto e si intenderanno validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevarrà quello espresso dal Presidente.

2. Il verbale di riunione, al quale dovrà essere allegata copia del relativo avviso di convocazione, dovrà indicare i nomi dei componenti presenti e dovrà essere riportare:

- l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
- eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o strutture ispezionate;
- le dichiarazioni di voto;
- tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione.

Il parere espresso dalla Commissione potrà essere favorevole, favorevole con prescrizioni, non favorevole.

Nel caso di parere favorevole con prescrizioni, il richiedente avrà l'obbligo di conformare il progetto e/o i luoghi ai rilievi formulati dalla Commissione entro il termine massimo perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento del verbale, pena la decadenza dell'istanza.

3. Il verbale sarà sottoscritto dal WSegretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti.

Il Segretario provvederà ad inviarne copia a tutti i componenti la C.C.V.L.P.S, al destinatario del provvedimento finale e agli uffici, che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione, a mezzo posta elettronica certificata ovvero tramite posta elettronica ordinaria.

Il Segretario della Commissione ha, altresì, l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

Articolo 8 - Manifestazioni non soggette all'intervento della Commissione Comunale di Vigilanza – Tipologie e relativi adempimenti

1. Non saranno soggette all'intervento della C.C.V.L.P.S. tutte le manifestazioni con capienza pari od inferiore a 200 persone, che si svolgeranno in luoghi (pubblici o privati) all'aperto, in spazi non delimitati e mancanti di una qualsiasi minima struttura destinata a contenere e/o accogliere il pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie ancorate, tribune, panche e simili.

2. Nel caso di spazi delimitati, con capienza pari od inferiore alle 200 persone, con o senza strutture destinate allo stazionamento del pubblico e/o all'esibizione degli artisti, gli accertamenti della C.C.V.L.P.S. saranno sostituiti da una relazione tecnica redatta un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali oppure dei geometri, che attesterà la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del ministro Interno 19/08/1196.

3. In presenza di palchi o pedane per gli artisti, nonché di strutture temporanee (es. tendoni, stands, tensostrutture, etc) ovvero si adopereranno attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, il richiedente dovrà presentare:

- a) certificato di idoneità statica delle strutture allestite ed il corretto montaggio delle stesse a firma di un tecnico abilitato;
- b) la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
- c) altra documentazione e/o dichiarazioni ritenute necessarie in relazione alla specifica manifestazione.

4. In ogni caso dovranno essere sempre allegati:

- a) dichiarazione circa l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio e sanitari ;
- b) planimetria debitamente quotata, con esatta individuazione delle aree aperte e chiuse al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno spazio, l'indicazione delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, dei servizi igienici (se presenti ovvero dichiarazione di utilizzo dei servizi igienici messi a disposizione da esercizi limitrofi);
- c) Preavviso di Pubblica Manifestazione trasmesso alla Questura di Torino ex art. 18 T.U.L.P.S;
- d) comunicazione al 118;
- e) piano di emergenza e di evacuazione.

5. La richiesta di autorizzazione ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S o la SCIA (nel caso di evento che si esaurisca entro le ore 24 del giorno di inizio), unitamente alla documentazione tecnica, dovrà essere presentata, a pena di improcedibilità ed immediata archiviazione della pratica, almeno 20 giorni prima della data prevista per la manifestazione, tramite lo Sportello Unico Digitale Attività Produttive del Comune di Moncalieri.

6. Nel caso in cui non verrà rilasciata l'autorizzazione o i controlli sulla SCIA non sortiranno esito favorevole non si potrà procedere allo svolgimento della manifestazione e, se questa verrà ugualmente svolta, troveranno applicazione le sanzioni di legge, con conseguente obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Non sarà, inoltre, richiesto alcun intervento della Commissione per i seguenti luoghi, aree e locali:

a) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili) adibiti prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per questi ultimi dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, l'idoneità statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati, la sicurezza degli impianti con particolare riferimento all'utilizzo di impianti a gas (comprese bombole) e/o impianti utilizzati per la cottura dei cibi;

b) manifestazioni fieristiche;

c) Sagre e fiere in cui si svolgeranno pubblici spettacoli/trattenimenti (sempre con capienza inferiore alle 200 persone) nelle quali può essere esercitato anche il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate a conferenze, dibattiti, convegni e/o attività espositive.

8. Il richiedente l'autorizzazione/SCIA è responsabile dell'evento ed è tenuto a vigilare affinché in ogni momento l'effettivo affollamento sia inferiore ai limiti del presente articolo.

9. Con riferimento alle sfilate con carri allegorici, nel caso in cui la sfilata non sia soggetta al parere della C.C.V.L.P. , in

analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S., dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato, attestante la rispondenza dell'impianto/i alle regole tecniche di sicurezza e le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, dovranno essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale normativa tecnica europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005). Tutte le attrazioni allegoriche e relativi supporti dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

Articolo 9- Allestimenti temporanei – Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001, art. 141, comma 3, salvo che la Commissione Comunale non riterrà che, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorrerà una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra dovrà essere avvalorato da dichiarazione resa dal richiedente nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000e s.m.i. in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 T.U.L.P.S..

2. L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla C.C.V.L.P.S.. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici saranno soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.

3. Con riferimento alle sfilate con carri allegorici, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, nei luoghi all'aperto, ovvero nei luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera I), del D.M. 19 agosto 1996, dovrà essere garantita l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si assumeranno come riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. In cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori, la Commissione competente in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, dovrà, inoltre, essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

4. Con riferimento alle manifestazioni con impiego di equidi, la Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, dovrà altresì valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

Articolo 10 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali e gli impianti temporanei di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere sul progetto, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, saranno sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesterà la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Successivamente, al termine delle operazioni di installazione, dovrà essere presentata, prima dell'inizio dell'attività temporanea, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti.
2. In caso di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi, l'esame del progetto resterà, comunque, demandato alla competenza della Commissione.
3. Ai fini della capienza non dovrà considerarsi il numero delle persone che eventualmente affolleranno gli spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

Articolo 11 - Locali ed impianti di pubblico spettacolo con capienza complessiva superiore a 200 persone

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, la domanda dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art 6 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività potrà proseguire con la semplice richiesta di volturazione, nella quale si attesterà la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici.

Articolo 12 - Controlli di cui all'art. 141, comma 1, lett. e) T.U.L.P.S.

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individuerà i componenti delegati ad effettuare il controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza previsti dall'art. 141, comma 1, lett. e) T.U.L.P.S..
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti dovrà essere comunicato per iscritto al presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla medesima, unitamente, qualora venisse ritenuto necessario, al suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
3. Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convocherà la C.C.V.L.P.S al fine di ratificare l'esito del controllo

effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica, da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.

4. Nei casi urgenti ed indifferibili, derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmetterà immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

Articolo 13 - Spese di funzionamento della Commissione

1. Ai sensi del comma 440 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sarà corrisposto alcun compenso in favore dei componenti effettivi della C.C.V.L.P.S.; non verrà, altresì, corrisposto alcun emolumento in favore rappresentanti dell'organizzazione della manifestazione con pubblico spettacolo ovvero dei rappresentanti esercenti locali di pubblico spettacolo e/o rappresentanti delle associazioni di categoria, che eventualmente prenderanno parte alla Commissione.

2. Per la partecipazione alle sedute della C.C.V.L.P., agli eventuali componenti aggregati nominati in qualità di esperti esterni in elettrotecnica, acustica e/o altre discipline tecniche, scelti fra liberi professionisti, verrà riconosciuta - a ciascun componente - un'indennità di presenza nella misura di compenso forfettario complessivo (oltre oneri previdenziali ed I.V.A.) per ciascuna pratica presentata ed istruita, che sarà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Il suddetto compenso includerà l'espletamento degli atti, dei compiti e sopralluoghi/ispezioni e/o sedute ad esse prodromici e susseguenti e finalizzati al rilascio del parere di agibilità di pubblico spettacolo.

Per sopralluogo o ispezione dovrà intendersi l'attività di controllo e verifica espletata presso i locali o l'area oggetto di svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo ai sensi e per i fini dell'art. 80 del R.D. n. 773/1931.

L'indennità di cui sopra potrà essere adeguata all'intervenuto aumento dei costi con specifico provvedimento approvato dalla Giunta Comunale.

3. Qualora sia necessaria la presenza in C.C.V.L.P. di un rappresentante del C.O.N.I. per la valutazione di pratiche relative ad impianti sportivi, gli verrà riconosciuto un compenso da liquidarsi a seguito di specifica nota di debito per la prestazione eseguita.

4. Ai sensi dell'articolo 144 del R.D. n. 635/1940 (così modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001) le spese per il rimborso dell'indennità di presenza dei componenti esperti e per l'attività di funzionamento, verifica e di sopralluogo della Commissione saranno poste, ove dovute, a totale carico del soggetto che ne chiede l'intervento.

Pertanto, il soggetto richiedente la convocazione della C.C.V.L.P. dovrà corrispondere al Comune le spese, nell'importo che verrà comunicato dall'Ufficio competente, mediante versamento da effettuarsi tramite il Portale dei Pagamenti del Comune di Moncalieri, indicando la seguente causale del versamento: "*Spese di funzionamento Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*".

Il soggetto richiedente la convocazione della C.C.V.L.P.S. dovrà integrare la domanda con copia del versamento.

La mancata corresponsione del suddetto importo da parte del soggetto richiedente non darà luogo ai lavori della C.C.V.L.P..

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;
2. Tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento si intenderanno abrogate;
3. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.